

Allegato 1)

**CAPITOLATO SPECIALE – PROGETTO ESECUTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA, “ G.MARAMOTTI ” VIA W. ZANTI N. 2 - REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2024 - CPV 8011 0000-8 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA- ALLEGATO IX D.LGS 50/2016 E SML
CODICE C.U.I. S00145920351202100016**

Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Art. 3 CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Art. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 ONERI A CARICO E DUVRI

Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 6.1 UBICAZIONE E CAPIENZA DEI LOCALI
- 6.2 ORARI E CALENDARIO SCOLASTICO
- 6.3 PERSONALE E GESTIONE SOCIALE
- 6.4 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA BAMBINI (SETTEMBRE-GIUGNO)
- 6.5 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI PER SERVIZIO ESTIVO (MESE DI LUGLIO)

Art. 7 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE (SETTEMBRE-GIUGNO)

- 7.1 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE PER IL MESE LUGLIO

Art. 8 REVISIONE PREZZI

Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 11 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO E CLAUSOLA SOCIALE

Art. 12 SICUREZZA

Art. 13 CONTINUITA'-INTERRUZIONE SERVIZI

Art. 14 DIPENDENTI P.A. DIVIETI

Art. 15 PROCEDURE DI GARA

Art. 16 OFFERTA

Art. 17 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Art. 18 SUBAPPALTO

Art. 19 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Art. 20 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

Art. 21 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Art. 22 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 24 OBBLIGO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 26 MODIFICHE E VARIANTI

Art. 27 DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

Art. 28 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Art. 29 INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO – PENALI

Art. 30 OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 31 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Art. 32 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Art. 33 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

1-1 L'appalto ha per oggetto la gestione del **NIDO MARAMOTTI - 78 posti** - sito in via W. Zanti n. 2 (Reggio Emilia). Nello specifico:

- 30 mesi di servizio effettivo da settembre a giugno di ogni anno;
- la possibilità del cosiddetto servizio *estivo* nel mese di luglio di ogni anno alle condizioni precisate nei successivi articoli;
- la possibilità di altre attività in completa autogestione rivolte ai bimbi nella fascia 0-6 anni nel mese di agosto di ogni anno.

1-2 Durata dell'appalto

Il presente affidamento avrà durata di 36 mesi con inizio il 1° settembre 2021 e termine il 31 agosto 2024 con possibilità, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 co. 4 di optare per il rinnovo dell'appalto in essere o la ripetizione per un periodo massimo di 3 anni **a partire dal 1 settembre 2024** mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio in essere nelle more e sino all'espletamento della nuova procedura concorsuale.

ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il servizio oggetto della presente gara rientra nei servizi di cui all'Allegato IX del D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (artt. 140 e 142 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.).

La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente capitolato speciale – progetto esecutivo, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto.

ART. 3 - CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35 co. 4 segg. del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilito in € **1.932.098,86** Euro (unmilionenovecentotrentaduezeronovantotto,86) per l'intera durata del contratto oltre ad IVA se dovuta comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale – progetto esecutivo. Il costo della mano d'opera stimato in € 1.183.536,00 tiene conto del personale dichiarato dall'attuale gestore (cfr. art. 11) e del costo annuo nazionale per personale assunto a 38 ore settimanali, indicato nelle tabelle C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo (settembre 2020), riparametrato alle ore contrattualmente previste ed i mesi totali di ingaggio.

Quadro economico esplicativo della base d'asta:

a) quota fissa per 78 bambini frequentanti di nido per 30 mesi e 57 bambini per 3 mesi del servizio estivo soggetta a ribasso di gara	€ 991.858,45	Versata da Ente appaltante
b) quota fissa per 27 bambini frequentanti di scuola	€ 16.759,42	Versata da Ente appaltante

d'infanzia per 3 mesi del servizio estivo soggetta a ribasso di gara		
c) quota garantita* da introiti da rette corrispondente mensilmente a € 361/bambino di nido (per 78 bambini) per 30 mesi. Inoltre solo per servizio estivo € 361/bambino di nido per 57 bambini per 3 mesi ed € 210/bambino di scuola d'infanzia (per 27 bambini) per 3 mesi NON soggetta a ribasso di gara *escluse morosità	€ 923.481,00	Introitata direttamente dal Gestore o soggetta ai meccanismi di conguaglio

Concorrono al raggiungimento della quota garantita C gli introiti da rette interamente a carico del gestore; qualora, in ragione della collocazione dell'utenza nelle fasce ISEE a basso reddito, gli introiti della ditta affidataria fossero inferiori alla quota garantita, la differenza verrà versata dall'Ente appaltante. Al contrario, qualora gli introiti fossero superiori alla quota garantita, la differenza verrà stornata a favore dell'Ente appaltante. (cfr. Art.7)

Nel caso specifico, le entrate medie da retta che il gestore incassa direttamente, considerata la dislocazione territoriale della struttura strettamente connessa alla collocazione nelle fasce ISEE dell'utenza potenziale, vengono stimate in € 751.575,00 nel triennio.

Si precisa che gli importi di cui al quadro più sopra riportato si intendono presunti e validi ai soli fini della stima dell'importo dell'appalto ai fini contabili di spesa, essendo le quote riferite ai soli bambini frequentanti ed avendo considerato la capienza massima.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata in base ai criteri ed ai parametri stabiliti nel disciplinare e nel bando di gara da apposita Commissione individuata ai sensi del suddetto codice, come da allegato OEV

Il Comune si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Nelle more di stipula del contratto, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto per un massimo di 45 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dr. Nando Rinaldi, Direttore dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'Infanzia".

ART. 5 – ONERI A CARICO E D.U.V.R.I.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione o per nuovo contratto derivante dall'eventuale proroga o rinnovo previsti al precedente art. 1-3 (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ...); è esclusa soltanto l'I.V.A.

L'Aggiudicatario sarà tenuto inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara.

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 – bis del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dalla Determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI, in quanto i servizi sono totalmente svolti da personale non dipendente dall'Istituzione.

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1- Ubicazione e capienza dei locali.

L'Appaltatore dovrà organizzare il servizio di gestione del Nido Maramotti nei locali **siti in via W. Zanti, 2 (Reggio Emilia)** adeguatamente predisposti ed attrezzati per ospitare **78 bimbi** di età dai 3 mesi ai 3 anni.

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative devono essere contenute nel progetto pedagogico.

6.2 - Orari e calendario scolastico del nido

Il Servizio dovrà seguire il seguente calendario scolastico e i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero sarà dalle 8 alle 16, con possibilità di ingresso anticipato alle 7.30 per le famiglie che ne facciano richiesta, dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento del servizio per 10 mesi (da settembre a giugno). Deve essere inoltre previsto il prolungamento d'orario fino alle ore 18.30, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie. Devono infine essere previste almeno 3 giornate lavorative prima dell'inizio di frequenza dei bambini per la predisposizione degli ambienti ed i colloqui con le nuove famiglie e 3 giornate dopo la fine dell'anno scolastico per il relativo riassetto
- b) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente Gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.
- c) Nel mese di luglio è prevista – a discrezione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia- la possibilità di attivare il servizio estivo rivolto a n. 57 bambini di nido e 27 bambini di scuola d'infanzia, da effettuarsi presso la struttura sita in via W. Zanti n. 2 (Reggio Emilia). L'orario giornaliero non sarà inferiore a n. 8 ore e 30 minuti (dalle 7,30 alle 16 dal lunedì al venerdì e dovrà prevedere il servizio di tempo lungo, dalle 16 alle 18.30 o 18.50, nel caso ne facciano richiesta almeno 7 famiglie.
- d) L'Appaltatore potrà utilizzare la struttura anche oltre i tempi del servizio convenzionato (es. mese di agosto) per attività rivolte all'infanzia compatibili con la destinazione della struttura e con rapporto economico diretto con l'utenza, convenendolo con l'Istituzione.

6.3 Personale e gestione sociale

- a) L'Appaltatore dovrà garantire costantemente un rapporto educatori-bambini coerente con le disposizioni regionali (Legge Regionale 19/2016 Emilia Romagna e s.m.i.) ed ogni altro provvedimento che dovesse intervenire in materia nel periodo contrattuale. Potrà essere utilizzato personale volontario e/o giovani in servizio civile volontario, purché essi svolgano la propria attività in logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali sopra citati.
- b) Dovrà essere inoltre garantito:
- L'utilizzo del personale educativo ed ausiliario, che dovrà inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti (titoli di studio, idoneità fisica) dalle leggi regionali (Legge Regionale 19/2016 Emilia Romagna). Occorre preferire, a parità di condizioni, in prima istanza, coloro che già hanno prestato servizio presso altre strutture educative (nidi, servizi integrativi per l'infanzia, scuole infanzia e scuole primarie).
 - Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.
 - Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Appaltatore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.
 - L'Appaltatore dovrà adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi analogo a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia per i servizi per l'infanzia.
 - Deve essere inoltre garantita tramite assunzioni a tempo indeterminato o determinato per tutta la durata dell'appalto, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.. Per assicurare la necessaria continuità didattica ed evitare eccessivi avvicendamenti i contratti del personale dovranno prevedere la fruizione delle ferie maturate, prioritariamente nei periodi di chiusura del servizio (Natale, Pasqua, mesi estivi).
 - L'Istituzione può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.
 - All'inizio dell'anno scolastico deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale insegnante e ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di accesso e dovranno essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico. Dovrà inoltre essere indicata la figura di riferimento per i contatti con l'Istituzione. L' Istituzione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.
 - All'interno dell'orario settimanale del personale, è previsto un monte ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti dei servizi per l'infanzia pubblici ed è inoltre prevista la partecipazione degli operatori del nido al programma di aggiornamenti annuali organizzati dall'Istituzione per il personale dei servizi per l'infanzia comunali. A tal fine sono previsti i necessari incontri fra la Direzione pedagogico - didattica dell'Istituzione e il Coordinamento Pedagogico dell'Impresa Appaltatrice, durante la fase di predisposizione del suddetto programma di aggiornamento.
 - L'Appaltatore si avvale del supporto di un coordinatore pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con la Direzione Pedagogica Didattica dell'Istituzione al fine di assicurare un confronto culturale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.
 - L' Appaltatore dovrà garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi sia attraverso le modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione.

6.4 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini (anno scolastico settembre-giugno)

- L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Istituzione effettuata in base alla graduatoria dei richiedenti, di norma non oltre il mese di luglio. Non può essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini diversamente abili verrà valutata fra l'Appaltatore e la Direzione pedagogico didattica dell'Istituzione l'opportunità di personale di supporto, le cui spese saranno ripartite tra l'Appaltatore e Ente gestore, secondo l'offerta indicata in sede di gara.
- In caso di ritiro di un bambino l'Istituzione provvede alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti nei termini. Qualora la stessa venga esaurita e all'Impresa Appaltatrice rimanessero posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini (sia residenti nel Comune di Reggio Emilia che non)–che abbiano fatto domanda fuori dai termini, fino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove–assegnazioni dovranno avvenire attraverso i competenti uffici dell'Istituzione.
- L'appaltatore applicherà ed introiterà direttamente rette mensili differenziate indicate dall'Istituzione in base al piano tariffario approvato dagli Organi dell'Istituzione. Il servizio del Tempo Prolungato prevede l'applicazione e l'introito, da parte del Gestore, di una retta aggiuntiva sulla base dei tariffari condivisi con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia;
- Per eventuali servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 6.2 l'appaltatore applicherà tariffe in base a libero mercato.
- In caso di assenza per certificata malattia di un bambino non inferiore a 20 giorni consecutivi, l'Appaltatore si impegna ad applicare una riduzione sulla retta del 30%. L'Istituzione verserà comunque l'intero ammontare del corrispettivo.
- L'Appaltatore applicherà riduzioni in caso di famiglie con più figli frequentanti il servizio e/o servizi gestiti dalla stessa ditta e nel caso di avvio scaglionato del servizio, in analogia a quanto definito nei servizi comunali.
- In caso di eventi "straordinari" non preventivabili (es. pandemie) l'Appaltatore si impegna a convenire con l'Istituzione scuole e Nidi d'infanzia un piano tariffario ad hoc.

6.5 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini (servizio estivo mese di luglio)

La ditta affidataria dovrà autonomamente predisporre la raccolta delle iscrizioni al servizio estivo.

a) L'ammissione dei bambini avverrà attraverso graduatoria propria della Ditta aggiudicataria che dovrà garantire il rispetto dei seguenti criteri generali:

- il servizio è riservato prioritariamente ai bambini che nell'anno scolastico in corso hanno frequentato strutture prescolastiche comunali e/o convenzionate
- entrambi i genitori devono essere occupati; dovranno presentare un'autocertificazione dalla quale risulti l'orario settimanale di lavoro nel mese di luglio;
- deve essere dimostrata la regolarità dei pagamenti delle rette contributive dell'anno scolastico in corso;
- deve essere prevista l'attribuzione di punteggi supplementari ai bambini diversamente abili, o ai figli di nuclei familiari in gravi difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione (per assenza totale o parziale dei genitori) o per bambini appartenenti a famiglie in particolari ed eccezionali condizioni socio culturali ed ambientali;
- è possibile prevedere la frequenza quindicinale per le famiglie che lo richiedono.

Sono altresì ammessi, se i posti sono disponibili, bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statali durante l'anno scolastico. Per i bambini frequentanti le scuole FISM è possibile presentare domanda solo se fratelli di bambini frequentanti i servizi comunali e convenzionati e richiedenti il servizio estivo

Non può essere precluso l'accesso a nessun bambino; nel caso di bambini diversamente abili verrà valutata fra l'Appaltatore e la Direzione pedagogico didattica dell'Istituzione l'opportunità di personale di supporto.

b) Unicamente nel caso permangano posti liberi e disponibili, dopo aver scorso tutte le graduatorie stilate tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera a), l'ammissione al servizio estivo potrà essere consentita ai figli di:

- insegnanti che non abbiano dato disponibilità per sessioni di esame;
- a madri lavoratrici che nel mese di luglio si trovano in astensione obbligatoria o facoltativa di maternità (ad eccezione che il parto sia previsto proprio per il mese di luglio)
- coppie separate, in cui uno dei due genitori risulti inoccupato nel mese di luglio.

c) Le tariffe per la frequenza mensile sono determinate applicando un 10% in più rispetto alle rette in vigore nell'anno scolastico in corso e verranno incassate dalla Ditta aggiudicataria

Per la frequenza quindicinale, la retta applicata sarà pari alla metà della retta intera del servizio estivo, maggiorata del 20%.

Da tutte le tariffe menzionate è escluso il servizio aggiuntivo del tempo lungo per il quale si prevede un importo aggiuntivo pari a quello previsto durante l'anno scolastico in corso

ART . 7 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE (SETTEMBRE - GIUGNO)

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a: versare, ogni mese, il corrispettivo di € 394,20 (oltre all'IVA se dovuta) a bambino, iscritto e frequentante di nido dell'infanzia. Il compenso sarà da adeguarsi sulla base dello sconto proposto in sede di gara. Nel caso di bambini ritirati entro la metà del mese e non immediatamente sostituiti, l'Istituzione provvederà a versare il 60% del sopra riportato compenso.

- Nel caso di posti vuoti l'Istituzione riconosce quale ristoro a fronte delle spese fisse di gestione della struttura il 20% del compenso/bambino (voce a) del quadro economico).
- Mensilmente verranno effettuati eventuali congruagli a favore dell'Appaltatore o dell'Istituzione, nel caso di scostamenti delle entrate rispetto ad un importo calcolato sulla base della retta media stabilita in € 361,00 mensili (IVA inclusa se dovuta) per il nido. Le entrate vengono definite sulla base delle rette stabilite dall'Istituzione e non sulla base del ricavo effettivo realizzato dall'Appaltatore.
- Il compenso mensile a bambino corrisposto per 10 mesi del calendario scolastico remunera tutta le attività di gestione, comprese quelle preparatorie e conclusive di cui all'art. 6.2;
- Mettere a disposizione, almeno 5 giorni prima dell'inizio della frequenza dei bambini, i locali in comodato e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento.

ART . 7.1 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE PER IL MESE LUGLIO

- Provvedere a versare il corrispettivo mensile a bambino iscritto e frequentante di € 406,03 (oltre all'IVA se dovuta) per il nido e € 206,91 per la scuola, da adeguarsi sulla base dello sconto proposto in sede di gara;
- Il compenso mensile a bambino corrisposto per il mese di luglio remunera tutta le attività di gestione, comprese quelle preparatorie, conclusive e amministrative (gestione graduatoria, fatturazione etc...);
- Mensilmente verranno effettuati eventuali conguagli a favore dell'Appaltatore o dell'Istituzione, nel caso di scostamenti delle entrate rispetto ad un importo calcolato sulla base della retta media stabilita in € 361,00 mensili (IVA inclusa se dovuta) per il nido e in € 210 (IVA inclusa se dovuta) per la scuola. Le entrate vengono definite sulla base delle rette stabilite dall'Istituzione e non sulla base del ricavo effettivo realizzato dall' Appaltatore.
- Riconoscere la spesa riferita agli educatori per il sostegno dei bambini con diritti speciali per la quota parte non già a carico dell'Appaltatore, secondo l'offerta indicata in sede di gara.
- Mettere a disposizione i locali in comodato e concedere in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento.

ART. 8 REVISIONE PREZZO

La revisione del prezzo, nei termini di cui all'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in ragione del servizio ad altissima densità di mano d'opera potrà essere operata, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di istruttoria condotta dal R.U.P., unicamente in caso di rinnovi contrattuali tenendo a riferimento le tabelle derivanti dall'applicazione dei "contratti collettivi di settore" comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

ART. 9 OBBLIGHI DELL' APPALTATORE.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l' Appaltatore si impegna a:

- Predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto della presente convenzione, secondo uno schema fornito dall'Istituzione. Il costo del lavoro dovrà essere definito e mantenuto costantemente aggiornato sulla base dei parametri delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 23 D.Lgs 50/2016 comma 16).
- Inviare mensilmente gli elenchi e i bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e della definizione del conguaglio (cfr. art. 7 e 7.1) e relativa fattura.
- Garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, approvate dalle autorità sanitarie, nonché delle norme igienico sanitarie previste in materia (in particolare Reg. CEE 852/2004 e s.m.i. e 853/2004 e s.m.i). Fornire pasti e merende attraverso la preparazione in loco, nella cucina predisposta presso la struttura.
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, della sicurezza ed organizzativo.
- Provvedere alla richiesta di autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge Regionale n° 19/2016 per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi; la richiesta di avvio del procedimento dovrà essere inoltrata entro i termini di legge.
- Provvedere alla richiesta di accreditamento ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 704/2019 per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi.
- Provvedere alle seguenti coperture assicurative: il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro

i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00=per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/oda altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL";

Infotuni che potessero colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:

- Morte € 60.000,00
- Invalidità Permanente € 150.000,00
- Rimborso spese mediche € 3.500,00 per sinistro, comprese cure dentarie, lenti e occhiali

Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, non inferiore a € 1.794.000,00 ("importo utilizzato dal Servizio Amministrativo Lavori Pubblici quale valore di ricostruzione ai fini assicurativi").

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal Concessionario- che invierà copia delle polizze all'Ufficio Scuola - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, che dovranno essere trasmessa al Comune prima dell'inizio del contratto

- L'affidatario, con la firma del contratto, accetterà che gli obblighi di comportamento, previsti dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia" attualmente in vigore, vengano estesi, per quanto compatibili, a se stesso ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. E' possibile consultare e scaricare il Codice accedendo al sito istituzionale del Comune, nella sezione "Trasparenza", "Altri contenuti" tra gli allegati al "Piano triennale anticorruzione".
- Per quanto non espressamente disciplinato dal citato Codice integrativo si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) che trovano diretta applicazione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione delle norme degli stessi Codici da parte dei collaboratori e/o del contraente.

- Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato speciale – progetto esecutivo, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti.

Infine l'Appaltatore, in relazione all'immobile in oggetto, si impegna a provvedere:

- alla manutenzione ordinaria dell'immobile, compresa l'area cortiliva;
- alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature;
- al pagamento delle utenze.

Si riporta in dettaglio, in modo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, la serie di attività manutentive da applicare al sistema edificio.

Manutenzione ordinaria immobili, impianti tecnologici, arredi e attrezzature interne:

- a) controllo, verifica, riparazione ed eventuale sostituzione delle parti danneggiate dei controsoffitti (se presenti) e dei solai e attestazione delle risultanze dei controlli con relazione da parte di tecnico abilitato da eseguire all'occorrenza e almeno 1 volta all'anno da trasmettere all'Istituzione;
- b) tinteggiatura con pittura traspirante di pareti e soffitti (con smalto all'acqua o pittura semilavabile fino ad un'altezza di mt 1,50) al termine dell'appalto;
- c) rimozione di depositi, detriti, foglie e ramaglie dalle superfici della copertura, dalle griglie, dalle converse, bocchettoni e gronde asportazione di eventuali organismi vegetali o biologici. Attività da programmare almeno n.4 volte all'anno, eventualmente da intensificare nei periodi di pioggia e di caduta delle foglie;
- d) ispezione visiva delle gronde finalizzata alla ricerca di fessurazioni, distacchi che possano causare danno o pericolo alla pubblica incolumità; riparazione o sostituzione di elementi danneggiati; pulizia accurata dei tombini di raccolta delle acque e verifica della capacità di deflusso; da eseguire all'occorrenza e almeno 1 volta all'anno;
- e) manutenzione dei sistemi di sicurezza anticaduta con relativa certificazione: cornicioni, linee di vita, sicurpali, parapetti. Verifiche periodiche previste dalla normativa vigente;
- f) verifica della continuità, stabilità e consistenza di ringhiere, parapetti e corrimano da eseguire all'occorrenza e almeno 1 volta all'anno con report da trasmettere all'Istituzione;
- g) manutenzione dei serramenti interni ed esterni, tapparelle, persiane, scuri, veneziane, zanzariere e cancelli con riparazione o sostituzione di porzioni danneggiate compresi i sistemi di chiusura (maniglie di ogni tipo, maniglioni antipanico, cerniere, serrature, molle chiudi porta, funi, cinghie, staffe, rullo avvolgitore);
- h) sostituzione dei vetri rotti o lesionati di qualunque tipo e per qualsiasi motivazione (compreso atti vandalici) escluso gli eventi eccezionali (sommosse, eventi calamitosi). Tale sostituzione è da intendersi con vetri camera stratificati antisfondamento interno ed esterno, con eventuale modifica dell'infisso qualora necessario. Se l'infisso non è modificabile eseguire applicazione di pellicola di sicurezza con successivo rilascio di adeguata certificazione. Dovrà essere presentata certificazione relativa al vetro sostituito;
- i) controllo dei quadri elettrici (compreso quelli della Centrale termica) con verifica e pulizia dei contatti degli interruttori e degli strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade spia e dei fusibili deteriorati, e controllo dei segnali sonori;
- j) controllo, verifica della stabilità e riparazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete da eseguire all'occorrenza e almeno 1 volta all'anno con report da inviare all'Istituzione; sostituzione di lampade a qualunque altezza e di qualunque tipo (ad incandescenza, fluorescenti, alogene, ecc.) deteriorate o esaurite, nonché la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui gli elementi o le componenti non risultino più riparabili (accessori elettrici, reattori, starter, portalampade, schermi e parabole, supporti, borchie, ecc.);

- k) verifica degli impianti di illuminazione di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza da eseguire all'occorrenza e almeno 2 volte all'anno con report da trasmettere all'Istituzione;
- l) verifica biennale dell'impianto di protezione scariche atmosferiche con verifica che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate con report da trasmettere all'Istituzione;
- m) manutenzione e verifica degli impianti idraulici, controllo delle eventuali perdite, riparazione o sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili (rubinetti tradizionali, miscelatori, a leva, cassette di scarico o galleggianti, ecc.);
- n) manutenzione e gestione degli ascensori/ piattaforme elevatrici/ montacarichi/ servoscala eseguito da Ditta specializzata in conformità alle normative vigenti in materia e verifiche biennali da parte di ditta certificata con report da trasmettere all'Istituzione;
- o) manutenzione degli impianti antintrusione (centralina, terminali e componentistiche varie) con sostituzione dei componenti non funzionanti;
- p) manutenzione dei sistemi e presidi di sicurezza (estintori, naspi, maniglioni antipánico, porte REI, ecc.) comprendente l'esecuzione dei controlli, dei collaudi, delle revisioni periodiche, la manutenzione degli impianti, sistemi, beni e presidi al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità operativa nei confronti della sicurezza, con sostituzione dei componenti non funzionanti; sono altresì comprese tutte le attività di compilazione e custodia dei relativi registri indicati dalle norme con report da trasmettere all'Istituzione;
- q) impianto termico e gestione calore: il gestore assumerà il ruolo "TERZO RESPONSABILE" dell'esercizio, conduzione e la manutenzione dell'impianto termico (comprese le cucine a gas), ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, della Legge 10/91 e s.m.i. Si intendono pertanto a carico dell'Assuntore tutti gli oneri indicati all'art. 11 del DPR 412/93 e s.m.i. In particolare l'Assuntore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Istituzione per quanto concerne l'attività di conduzione e gestione dell'impianto nel rispetto della vigente normativa. Dovranno essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa vigente da registrare sul libretto di centrale. Tali verifiche dovranno essere effettuate almeno 1 volta all'anno prima dell'inizio del periodo di accensione dell'impianto termico. Dovrà essere assicurato il mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici conformemente alle indicazioni del DPR 551/99 e del DPR 16.04.2013 n.74;
- r) manutenzione ordinaria attrezzature di cucina e arredi interni con sostituzione delle parti usurate e/o rotte;
- s) aree cortilive: manutenzione dei viali ghiaiati, pavimentazioni, fioriere, impianti fognari (condotte, pozzetti) con pulizia e disostruzione delle tubazioni compreso l'uso di autoespurgo, autobotte, svuotamento dell'eventuale degrassatore; manutenzione delle recinzioni, cancelli pedonali e carrai con controllo, regolazione ed eventuale riparazione e sostituzione dei componenti usurati;
- t) manutenzione degli impianti di illuminazione esterna di pertinenza dell'edificio con verifica delle linee di alimentazione, quadri elettrici, stabilità degli elementi di sostegno e sostituzione dei componenti non funzionanti (lampade, starter, reattori, alimentatori, ecc.);
- u) gestione del verde: sfalci e pulizia delle aree, potatura delle siepi, cespugli e tunnel vegetali con reintegro di porzione di siepi e cespugli danneggiati, secche o pericolose; potature delle alberature ad altezza inferiore a 3mt; verifica statica visiva degli alberi e arbusti da parte di detta specializzata; controllo delle alberature per verificare l'eventuale presenza di nidi o di larve di Processionaria dei pini (*Thaumetopoea pityocampa*) o dei cedri e successiva distruzione delle larve attraverso il taglio delle cime dei rami contenenti i nidi come previsto dal protocollo regionale;
- v) manutenzione attrezzature ludico-motorie esterne, panchine e tavoli: verifica generale dello stato conservativo dell'attrezzatura con riparazione e/o sostituzione delle parti in legno o metallo (levigatura delle superfici, sostituzione di bullonerie, cuscinetti ed elementi in acciaio, catene, corde controllo dei pilastri compreso il fissaggio al terreno, ecc.) usurate,

ammalorate e/o pericolose; manutenzione ed eventuale sostituzione delle pavimentazioni smorzacadute; imprimitura delle parti in legno dei giochi previa preparazione (carteggiatura) delle superfici con cadenza biennale da realizzare nel periodo estivo di cui dovrà essere trasmesso report dettagliato all'Istituzione.

I servizi di manutenzione dovranno essere eseguiti da ditte specializzate il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Istituzione.

I report relativi alle verifiche, manutenzioni periodiche e ai controlli dovranno essere trasmessi periodicamente all'Istituzione almeno con cadenza annuale.

L'affidatario si impegna inoltre per ogni anno scolastico all'acquisto, previa approvazione da parte dell'Istituzione, di nuovi arredi (brandine, tavoli, sedie, scaffalature, armadi, fasciatoio, giochi da esterno ecc.) e grandi attrezzature (piano cottura, forno, frigorifero, freezer, carrelli, grandi elettrodomestici, lavatrici, ecc.) per un valore di almeno € 2.000,00 oltre IVA da mettere a disposizione del nido/scuola dell'infanzia.

Tali arredi e attrezzature dovranno essere rendicontati a fine anno scolastico in modo da essere inseriti nell'inventario dei beni durevoli dell'Istituzione. Al termine dell'appalto resteranno di proprietà dell'Istituzione. Sono esclusi i beni di modico valore (beni non durevoli come minipimer, robot da cucina, aspirapolvere, pc, macchine fotografiche, cornici digitali, telecamera, tablet, ecc.).

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ISTITUZIONE

L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al nido al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

All'Istituzione deve essere permessa la visione del libro del lavoro e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti a/o soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente gestore stesso.

ART. 11 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

La ditta affidataria s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

In caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare **prioritariamente**, con particolare riguardo alle figure che garantiscono continuità didattica, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (art. 50 D.Lgs 50/2016), il quale si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili,

di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

La ditta dovrà assicurarsi della piena osservanza dei suddetti obblighi e condizioni verso il personale dipendente da parte delle ditte subappaltatrici, compresa la verifica dei periodici pagamenti dei rispettivi oneri retributivi e contributivi, affinché si faccia garante della correttezza e regolarità dell'attività imprenditoriale nello svolgimento del servizio.

Attualmente è impiegato il personale con i seguenti livelli e mansioni:

Mansione	Livello CCNL	Ore sett.
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Nido	D1	36
Insegnante Jolly ded.	D1	12
Cuoca	C1	36
Aiuto Cuoca	B1	36
Ausiliaria	A1	36
Ausiliaria	A1	36
Pedagogista	E2	28

ART. 12 - SICUREZZA

La ditta dovrà garantire la presenza di personale in possesso di attestato di Addetto PRIMO SOCCORSO per attività di tipo AZIENDE GRUPPO B (D.M. 308/2003 e relativi aggiornamenti periodici) e di attestato di ADDETTO ANTINCENDIO rilasciato ed aggiornato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 609/96 e s.m.i. (con esame effettuato da parte del Comando Vigili del Fuoco) per luoghi di lavoro A RISCHIO MEDIO (CORSO DI TIPO B ALLEGATI IX e X D.M. 10/03/98)

ART. 13 – CONTINUITÀ ED INTERRUZIONE DEI SERVIZI

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, nei tempi e nei modi previsti, anche in presenza di qualsiasi eventuale problema legato al personale o a qualsivoglia causa.

In caso di eventi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti come, solo per esempio, calamità naturali, disordini civili ecc.), la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambe le parti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo all'Istituzione e a concordare con essa le modalità di svolgimento per assicurare i "servizi minimi" necessari che di volta in volta verranno valutati e indicati.

Nulla è dovuto da parte dell'Istituzione in caso di mancata prestazione del servizio in tutti i casi sopra esposti.

Sono comunque fatte salve le eventuali penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dalla Ditta aggiudicataria per ingiustificate e/o non concordate sospensioni/modifiche del servizio come previsto al successivo articolo di competenza.

ART. 14 - DIPENDENTI DELLE P.A. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 15 - PROCEDURA DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Capitolato speciale – progetto esecutivo
- il Disciplinare di gara
- il Bando di gara e la relativa modulistica
- lo schema di contratto

ART. 16 – OFFERTA

L'offerta è parte integrante del contratto come il presente capitolato speciale – progetto esecutivo. Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. Le ditte concorrenti, pertanto, dovranno far pervenire la loro offerta, completa di ogni parte, nei termini e modi fissati nel bando di gara corredandola di tutta la documentazione richiesta.

ART. 17- MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016, nel rispetto dei parametri e dei criteri dettagliati nel disciplinare (All.B) e del bando di gara dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si procederà ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Per l'eventuale verifica dell'anomalia, si prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione dopo la riparametrazione.

Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, con obbligo di mantenere ferma l'offerta stessa.

Dopo la presentazione l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24. Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il capitolato speciale – progetto esecutivo.

Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno **50 punti su 80** disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel Disciplinare di Gara. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

In caso di partecipazione da parte di Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, questi sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, per quali consorziati concorrono.

ART. 18 – SUBAPPALTO

E' autorizzato il subappalto, previa autorizzazione dell'Istituzione, ai sensi e con i limiti dell'art. 105 del Dlgs 50/2016.

ART.19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il Comune, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'affidamento e della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

ART. 20– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato speciale – progetto esecutivo è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, quali:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;

· inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016).

E' fatto salvo all'Amministrazione Appaltante, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 22 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

ART. 23–MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà previa verifica della regolare esecuzione, in rate mensili posticipate, dietro presentazioni di regolari fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**
- numero del buono d'ordine
- dizione “Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel “Reverse Charge”.

L'Istituzione, ricevuta la fattura mensile, effettua, entro il termine di 30 giorni gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvedere nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei corrispettivi.

ART. 24– OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

L'Appaltatore si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente procedura e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 26 – VARIAZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente disposta ed approvata dalla Stazione Appaltante.

E' facoltà dell'Istituzione richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo del contratto. In tal senso l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente quanto richiesto applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto fatti salvi il ribasso d'asta e le revisioni del prezzo, effettuate ai sensi del precedente articolo 12, intervenute nel frattempo.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si riserva, altresì, la facoltà di applicare l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

ART. 27 – DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

Non è consentito all'appaltatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Istituzione, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 25 del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

ART. 28 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 29 – INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO - PENALI

Al verificarsi di eventuali inadempienze, da contestarsi formalmente, potranno essere applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio € 500,00;
- inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali": € 1.500,00;
- per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente capitolato speciale – progetto esecutivo e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 500,00 a € 1.500,00.

Per infrazioni di particolare gravità (e comportamenti offensivi, ...) e/o a seguito del ripetersi delle sopraelencate infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Istituzione potrà procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi in ogni caso la facoltà

di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopra descritte.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Ente appaltante mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Ente appaltante saranno notificati alla ditta aggiudicataria per iscritto tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016.

ART. 30 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Oltre all'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato e per quanto non espressamente previsto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'osservanza delle disposizioni di Legge include per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di assolvere alle recenti disposizioni in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs n.39 del 4/3/2014. In tal senso, la Ditta aggiudicataria dovrà, in modo specifico, produrre all'Istituzione apposita dichiarazione di rispetto della normativa sia nella produzione della documentazione probatoria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sia prima della stipula del contratto sia ogni volta che dovessero esserci modifiche e/o avvicendamenti nell'elenco del personale adibito al servizio.

ART. 31 – RISOLUZIONE- RECESSO DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze di cui all'art. 24 del presente capitolato speciale – progetto esecutivo e contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
 - sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
 - impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
 - inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Istituzione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

Il presente contratto ha efficacia, subordinatamente alla condizione sospensiva che all'avvio del servizio sia effettivamente raggiunto il numero minimo di ammissioni, quantificato in numero 30 bambini. In caso contrario, nulla spetta all'aggiudicatario.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 32- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale – progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente

all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

Art. 33 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente considerano applicabili le norme vigenti in materia.

capitolato speciale – progetto esecutivo, si

IL DIRETTORE
Dr.NANDO RINALDI